

ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Il giorno 7 dicembre 1996 a Mogliano Veneto

tra

- le **Assicurazioni Generali S.p.A.**, in persona del dr. Vittorio Boano, e del dr. Davide Pelucchi, assistiti dai sigg.ri Renzo Manzin, dr. Francesco Riosa, dr. Antonio Busetto

e

- la **FISAC/CGIL**, rappresentata dal Segretario Generale del Coordinamento Nazionale Aziendale Mario Bellofiore, e dai sigg.ri Alberto Alberti, Vincenzo Alcamo, Massimo Altamura, Franco Bianchi, Patrizio Capuzzo, Floria Corona, Rodolfo Duò, Adriano Gandini, Mauro Giusti, Mario Macovez, Alberto Morettin, Renzo Penco, Luciano Ponzalli, Roberto Treu, Michele Zago, Sandro Canotto.
- la **FNA**, rappresentata dai signori Ezio Martone, Vito Zenzola, Gianfranco Ferro, Domenico Jovinelli, Paolo Fracasso, Paolo Bassani, Paolo Bei, Grazia Bellomi, Franco Casagrande, Lucio Cernitz, Ernesto Cociancich, Michele Lazzari, Giuseppe Magnatta, Sergio Marin, Giorgio Nostrini, Marcello Palma, Riccardo Paoletti, Donato Rabasco, Giuseppe Viglioli, Roberto Zanutto
- il **SNFIA**, rappresentato dai sigg.ri Afro Formica, Adriano Pomaroli, Edoardo Martelli, Paolo Emiliani, Marcello Consolini, Armando Paier, Giancarlo Renesto.

nonché

tra le **Assicurazioni Generali S.p.A.**, come sopra rappresentate

e

la **Federassicuratori/Federazione Autonoma Assicuratori**, in persona dei sigg.ri Renzo Zambon,
Alessandro Costantini, Gianfranco Rossetti



premessi:

- che l'istituto della Partecipazione agli Utili trova la sua origine storica in un atto "di spontanea liberalità della Compagnia, deliberato nel 1909; che in tale atto la Compagnia si è riservata il diritto di modificare in ogni tempo la disciplina della materia ovvero di far cessare l'istituto stesso"
- che l'istituto è stato oggetto, nel tempo, di diverse modificazioni
- che tali modificazioni possono essere sinteticamente richiamate nei seguenti termini:
 - con l'allegato al contratto collettivo del 1931 l'istituto, fino ad allora limitato al personale della Direzione di Venezia e dell'Agenzia Generale di Venezia, veniva esteso al personale della Direzione Centrale di Trieste e dell'Agenzia Generale di Trieste
 - con allegati al contratto collettivo del 1937 venivano apportate alcune modifiche alla precedente disciplina, unificando le disposizioni relative al personale di Trieste e di Venezia
 - nell'accordo nazionale del 1949 l'istituto veniva esteso al personale della Direzione di Milano ed a quello delle Gestioni Economiche, con ampliamento della misura complessiva dell'istituto al 9% del dividendo complessivo messo in distribuzione fra gli azionisti e con riserva delle parti per una nuova regolamentazione della ripartizione; veniva inoltre elevato a Lire 506.250 l'importo complessivo a titolo di minimo garantito
 - con lettera del 12 gennaio 1950 la Compagnia accettava la proposta di ripartizione inviata il 21 dicembre 1949 dalla Commissione Centrale del personale
 - con regolamento 1 marzo 1950 veniva concordata con la Commissione Centrale ed in riferimento all'accordo nazionale del 1949 una nuova disciplina dell'istituto della Partecipazione agli Utili, prevedendo espressamente l'assorbimento e la sostituzione di ogni e qualsiasi altra disposizione al riguardo
 - con lettera del 27 giugno 1969 la Compagnia accettava la proposta di nuova ripartizione inviata il 24 giugno 1969 dalla Commissione Centrale del personale
- che negli ultimi anni la Compagnia ha sottolineato in diverse occasioni di confronto sindacale la notevole influenza sulla crescita dell'istituto di fattori non direttamente collegati all'andamento economico dell'impresa, quali gli aumenti di capitale a pagamento e la variazione degli organici
- che in occasione degli incontri per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale la Compagnia ha quindi richiesto alle OO.SS. di rivedere gli accordi in atto sulla Partecipazione agli Utili, al fine di apportare quelle modifiche ai criteri di calcolo e distribuzione che consentano, per il personale in servizio al 31.12. 1996, di mantenere l'istituto
- che la Compagnia ha fatto presente che il CCN-L vigente prevede di discutere a livello aziendale sia di Premio Aziendale di Produttività "nonché di ogni altra erogazione economica collegata ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa"
- che dopo vari momenti di confronto la Compagnia - con lettera del 16 maggio 1996 - ha esplicitato anche per iscritto la propria posizione, specificando la volontà, in mancanza di conclusione dell'auspicato accordo con le OO.SS., di dare disdetta, con decorrenza 1.1.1997, agli accordi in atto sulla Partecipazione agli Utili
- che in relazione alle diverse posizioni espresse dalle oo.ss. non è emersa nei tempi indicati, anche per ragioni legate a necessità di consultazione, la disponibilità ad iniziare una trattativa sul tema

- che la Compagnia e l'ANIA, per quanto di sua competenza, preso atto di tale situazione, hanno inviato alle OO.SS. le preannunciate lettere di formale disdetta dell'istituto, alla quale le OO.SS. hanno replicato ribadendo le posizioni in precedenza manifestate; in tale occasione la Compagnia ha rinnovato peraltro la piena disponibilità a proseguire il dialogo con le OO.SS. al fine di ricercare un accordo che consenta di evitare l'operatività degli effetti della disdetta, sintetizzabili nei seguenti termini: per il personale in servizio alla data del 31.12.1996, riconoscimento - verificandosene i presupposti - di un importo, non più soggetto ad incrementi, pari alla media delle somme percepite dai singoli, a titolo di Partecipazione agli Utili, nell'ultimo triennio; per il personale assunto successivamente all'1.1.1997, non applicazione dell'istituto
- che la Compagnia ha ribadito la propria intenzione di conservare, per il personale in servizio al 31.12.1996, l'istituto della Partecipazione agli Utili, modificandone la disciplina, e quindi di continuare a far partecipare, seppur con nuovi criteri, il personale avente titolo - come individuato dai precedenti accordi in materia - agli utili di bilancio, in modo commisurato ai dividendi distribuiti agli azionisti
- che il confronto tra le Parti è proseguito a lungo al fine di individuare una soluzione concordata che consenta di salvaguardare per i lavoratori in servizio al 31.12.1996 il mantenimento dell'istituto, seppur modificato, garantendo nel contempo al personale di nuova assunzione - attraverso apposita disciplina integralmente contenuta nel Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto in data odierna - l'utilizzo degli stessi criteri, collegati ai dividendi distribuiti agli azionisti, per l'aggiornamento della parte variabile del salario aziendale

tutto ciò premesso, le Parti convengono:

- di disciplinare integralmente, attraverso il presente accordo, la Partecipazione agli Utili, confermando nel contempo la peculiarità dell'istituto, storicamente collegato all'andamento economico dell'impresa.

Le Parti si danno atto che la Partecipazione agli Utili mantiene inalterata la propria specificità agli effetti dell'ultimo comma della Nota a verbale all'art. 81 del CCNL 6.12.94.

Criteri di calcolo e distribuzione

Al fine di eliminare, per le motivazioni di cui in premessa, gli effetti discorsivi sugli importi individuali conseguenti alla variazione degli organici e tenuto conto dell'esigenza di individuare per il personale di nuova assunzione una disciplina diversificata del salario aziendale, integralmente contenuta nell'accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, si prevede il superamento del tradizionale riferimento al 9% del dividendo complessivo messo in distribuzione fra gli azionisti ed il passaggio alla definizione di importi per ogni singolo avente diritto. Tale passaggio viene operato attraverso il preciso riferimento agli ultimi importi erogati sulla base della precedente disciplina.

Conseguentemente, in base agli importi individuali erogati a titolo di Partecipazione agli Utili del 1996, derivanti dalla ripartizione del 9% del dividendo complessivo messo in distribuzione fra gli azionisti in seguito all'approvazione del bilancio 1995, viene determinata l'allegata tabella 1, costituita dai seguenti tre elementi:

- 1.1 - quota rapportata ad inquadramento economico e classe di anzianità
- 1.2 - quota fissa per ciascun avente diritto
- 1.3 - quota per ciascun anno di anzianità (con un massimo compatibile di 30 anni).

A ciascun avente diritto verrà attribuito un importo a titolo di Partecipazione agli Utili pari alla somma dei tre elementi di cui alla tabella 1; gli elementi di cui ai punti 1.1 e 1.3 verranno calcolati in base all'inquadramento economico, alla classe di anzianità tabellare, nonché agli anni interi di effettiva anzianità, il tutto riferito al 31 dicembre dell'esercizio cui la Partecipazione si riferisce. Si specifica che per esercizio di riferimento si intende l'esercizio durante il quale gli Utili sono stati conseguiti.

Per i soli Funzionari in servizio alla data di stipula del presente accordo e inseriti, alla medesima data, nelle classi di anzianità tabellare 6, 7 e 8, l'elemento 1.1 della tabella 1 viene sostituito dall'allegata tabella 2.

Per essere ammessi alla Partecipazione agli Utili i lavoratori devono figurare nei ruoli stipendio dell'esercizio cui la Partecipazione si riferisce.

Nel caso di assunzione o cessazione nel corso dell'esercizio di riferimento, la Partecipazione agli Utili spetta in ragione di tanti 360.mi della quota annua quanti sono i giorni di servizio effettivamente prestati nel corso dell'esercizio stesso.

In caso di cessazione l'importo a titolo di Partecipazione agli Utili viene corrisposto in via definitiva all'atto della cessazione sulla base dell'ultimo importo erogato.

Nel caso di assenze di durata superiore ad un mese che non comportino corresponsione di emolumenti (aspettative, permessi, congedi, chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva), la Partecipazione agli Utili spetta in ragione di tanti 360.mi della quota annua quanti sono i giorni interi di servizio effettivamente prestati nel corso dell'esercizio di riferimento. Nel caso di richiamo alle armi la Partecipazione compete per i primi tre mesi di richiamo.

In caso di assenza per malattia Partecipazione agli Utili sarà corrisposta in misura integrale. Per il personale che si trovi obbligatoriamente assente per gravidanza o puerperio, la Partecipazione agli Utili, limitatamente a tale periodo, sarà computata nella misura del 20%, ferme le norme di legge in materia.

Per i periodi di lavoro a tempo parziale la Partecipazione agli Utili sarà proporzionalmente ridotta in relazione al rapporto tra l'orario di lavoro attribuito e l'orario di lavoro a tempo pieno.

Nel caso di modifiche normative o contrattuali del regime degli istituti sopra richiamati, le Parti si incontreranno per adottare le opportune soluzioni.

Il pagamento sarà effettuato in una sola rata entro dieci giorni dalla data di approvazione del bilancio.

Criteri di aggiornamento

- A) Regola generale: gli importi di cui alle tabelle 1 e 2 verranno aggiornati annualmente applicando agli stessi una variazione percentuale pari a quella determinata dal rapporto tra il dividendo globale deliberato per l'esercizio di riferimento (X) rispetto al dividendo globale dell'esercizio precedente (X - 1). Per dividendo globale si intende il prodotto tra il numero complessivo di azioni ed il dividendo unitario.

Qualora nell'esercizio precedente (X - 1) non sia stato distribuito dividendo, si farà riferimento all'ultimo esercizio nel quale vi è stata distribuzione di dividendo.

- B) Regime applicabile in caso di aumento di capitale a pagamento: qualora successivamente alla data di messa in pagamento del dividendo relativo all'esercizio precedente (X - 1) sia intervenuto un aumento di capitale a pagamento, gli importi di cui alle tabelle 1 e 2 saranno aggiornati, per l'esercizio di riferimento (X), applicando una variazione percentuale pari alla media delle variazioni percentuali degli ultimi tre esercizi, esclusi quelli in cui vi siano stati eventuali aumenti di capitale a pagamento.

Si precisa tuttavia che, nel caso in cui il calcolo effettuato con le modalità previste dal punto A produca un valore inferiore alla media delle variazioni percentuali degli ultimi tre esercizi, come sopra calcolata, verrà applicato tale valore inferiore.

- C) Parametrazione: per gli aventi diritto con retribuzione tabellare superiore a quella prevista per il 4° livello classe 10, ai fini dell'aggiornamento dei solo elemento 1 della tabella 1 nonché della tabella 2, la variazione percentuale come sopra calcolata sarà maggiorata come da tabella 3 allegata.

Si precisa che tale maggiorazione sarà applicata solamente nell'ipotesi di variazione percentuale positiva.

Le tabelle I e 2, aggiornate in base ai criteri di cui sopra, costituiranno base di calcolo per l'esercizio successivo.

Minimo garantito

Qualora l'assemblea degli azionisti non deliberi alcuna erogazione di dividendo, oppure le previste modalità di calcolo diano luogo a valori (nelle tabelle 1 e 2) che non raggiungono il 25% rispetto agli importi percepiti dal singolo l'anno precedente, tali valori saranno integrati in modo da garantire al singolo cifre pari al 25% rispetto all'importo percepito l'anno precedente.

Si precisa che gli importi integrativi non saranno conglobati nelle tabelle I e 2 e, pertanto, non costituiranno base di calcolo per l'aggiornamento delle stesse tabelle per gli esercizi successivi.

Nel caso l'ipotesi descritta nel primo capoverso si ripresenti nell'anno immediatamente successivo, non verrà garantita alcuna integrazione.

Ambito di applicazione, decorrenza e durata dell'accordo

Fermo integralmente quanto contenuto nell'accordo complessivo sottoscritto in pari data, le Parti convengono che il presente accordo sarà applicato solo al personale in servizio alla data del 31.12.96, esclusi, come già previsto dagli accordi precedenti, i Dirigenti, i dipendenti che fruiscono di interessenze sul lavoro nonché il personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione con qualunque titolo e grado. Per il personale assunto dopo tale data la disciplina del salario aziendale - per i motivi di cui in premessa - è integralmente contenuta nel Contratto Integrativo Aziendale.

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° gennaio 1997, con riferimento all'esercizio 1996. L'accordo scadrà il 30.6.2005 e si intenderà tacitamente rinnovato per analogo periodo qualora non venga data disdetta scritta da una delle Parti entro quattro mesi prima della scadenza.

Le Parti si impegnano ad applicare il presente accordo secondo un'interpretazione di buona fede, che terrà conto della prassi applicativa utilizzata in passato, salvaguardando la peculiarità dell'istituto. Qualora si verificassero fatti nuovi ed imprevedibili, incidenti sulle dinamiche dell'istituto, le Parti si incontreranno per ricercare opportune soluzioni.

Le Parti si danno inoltre atto che l'istituto della Partecipazione agli Utili, storicamente collegato all'andamento economico dell'impresa, costituisce a tutti gli effetti per il personale in servizio alla data del 31.12.1996, ferme le sue specificità, salario variabile aziendale, cui si applica la decontribuzione prevista dalla normativa in materia. Il presente accordo, in base a tale normativa, verrà depositato a cura della Compagnia, agli effetti che precedono, presso le strutture pubbliche competenti.

 FIM
PROV. MILANO

TABELLA 1

valori in tabella espressi in migliaia di lire

**1.1 - quota rapportata ad inquadramento economico
e classe di anzianità al 31 dicembre dell'anno cui la P.U. si riferisce**

classe tabella	VII liv. 3° gr.	VII liv. 2° gr.	VII liv. 1° gr.	VI livello	V livello	IV livello	III livello	II livello	I livello
1	6.865	6.865	6.865	5.611	5.053	4.580	3.928	3.305	2.966
2	6.865	6.865	6.865	5.894	5.309	4.808	4.141	3.482	3.136
3	6.865	6.865	6.865	6.178	5.565	5.036	4.354	3.659	3.306
4	6.865	6.865	6.865	6.461	5.820	5.264	4.567	3.836	3.476
5	6.865	6.865	6.865	6.744	6.076	5.492	4.780	4.013	3.646
6	6.865	6.865	6.865	6.865	6.332	5.720	4.992	4.190	3.816
7	6.865	6.865	6.865	6.865	6.647	6.006	5.251	4.401	3.988
8	6.865	6.865	6.865	6.865	6.865	6.292	5.509	4.613	4.159
9				6.865	6.865	6.578	5.768	4.824	4.330
10				6.865	6.865	6.865	6.026	5.035	4.502
11				6.865	6.865	6.865	6.284	5.247	4.673
12				6.865	6.865	6.865	6.543	5.458	4.845
13				6.865	6.865	6.865	6.801	5,670	5,016

1.2 – quota fissa per ciascun avente diritto

915.435 lire

1.3 - quota per ciascun anno intero di anzianità al 31 dicembre dell'esercizio cui la P.U. si riferisce (massimo computabile: 30 anni):

100.512 lire

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

TABELLA 2

classe anz. tabellare	VII livello 3° grado	VII livello 2° grado	VII livello 1° grado
6	7.265	7.215	7.165
7	7.265	7.215	7.165
8	7.215	7.215	7.165

TABELLA 3

parametrazione della variazione percentuale

classe anz.	VII liv. 3°gr.	VII liv. 1°gr.	VII liv. 2°gr.	VI livello	V livello	IV livello	III livello	II livello	I livello
1	129,56	123,15	116,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	135,51	129,00	121,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	141,46	134,85	127,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	147,41	140,71	133,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	153,35	146,56	139,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	159,30	152,41	144,75	102,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	163,03	156,14	148,48	105,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	166,76	159,87	152,21	108,77	101,19	100,00	100,00	100,00	100,00
9				112,07	104,14	100,00	100,00	100,00	100,00
10				115,38	107,09	100,00	100,00	100,00	100,00
11				118,68	110,04	102,68	100,00	100,00	100,00
12				121,98	113,00	105,36	100,00	100,00	100,00
13				125,28	115,95	108,40	100,00	100,00	100,00

